

**Regolamento recante definizione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta.**

## **IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 2-*sexies*, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonché i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta;

Sentita la Banca d'Italia;

Sentita la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data .....

Vista la nota del ..... con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

### **ADOPTA**

il seguente regolamento:

#### **Art. 1**

##### *(Definizioni)*

1. Un cliente professionale pubblico è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di operazioni e di investimenti finanziari e per valutare correttamente i rischi che assume.
2. Nel presente regolamento, per "intermediari" si intendono i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### **Art. 2**

##### *(Clienti professionali pubblici)*

1. Sono clienti professionali pubblici per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:
  - a) i soggetti pubblici individuati come controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) le regioni.

2. I clienti professionali pubblici possono richiedere al prestatore del servizio un trattamento quale cliente al dettaglio e gli intermediari possono convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione.

3. L'intermediario informa il cliente professionale pubblico, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, esso è considerato di diritto un cliente professionale e che sarà trattato come tale, a meno che l'intermediario e il cliente convengano diversamente. L'intermediario inoltre informa il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

4. Il cliente professionale pubblico chiede un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine, i clienti professionali pubblici concludono un accordo scritto con il prestatore del servizio che stabilisce i servizi, le operazioni o i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

### Art. 3

#### *(Soggetti pubblici che possono essere trattati come clienti professionali su richiesta e relativa procedura)*

1. Possono chiedere agli intermediari di essere trattati come clienti professionali i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti pubblici nazionali e regionali che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) entrate risultanti dall'ultimo bilancio approvato superiori a 40 milioni di euro;
- b) aver effettuato operazioni finanziarie di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso dell'anno precedente la stipula del contratto;
- c) presenza in organico di personale qualificato addetto alla gestione finanziaria.

2. Gli intermediari possono trattare i soggetti di cui al comma 1, ove questi ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali, purché siano rispettati i criteri e le procedure di cui al presente articolo.

3. La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del responsabile della gestione finanziaria presso i soggetti di cui al comma 1, l'intermediario può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

4. I soggetti di cui al comma 1, possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

- a) i clienti devono comunicare per iscritto all'intermediario di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- b) alla comunicazione di cui alla lettera *a)* è allegata una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario;
- c) l'intermediario avverte i soggetti di cui al comma 1, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere e di quali sono i rischi specifici che assumo in riferimento a ciascun contratto finanziario proposto, ivi incluse le condizioni per poter recedere dallo stesso;
- d) i clienti dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.

5. Prima di accettare una richiesta di rinuncia a protezione, l'intermediario adotta tutte le misure ragionevoli per accertare che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfa i requisiti indicati nel comma 1. L'intermediario verifica che il responsabile della gestione finanziaria firmatario del contratto ha reso la dichiarazione di cui al comma 4, lettera *b)*.

6. I soggetti di cui al comma 1 informano l'intermediario delle eventuali modifiche che potrebbero influenzare la loro classificazione; in ogni caso, l'intermediario adotta provvedimenti appropriati se constatata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali.